

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1278

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**CRAXI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(**FORTE**)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**ANDREOTTI**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTINAZZOLI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**GORIA**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**LONGO**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**VISENTINI**)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**ALTISSIMO**)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(**DARIDA**)

—

Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia di diritto delle società

Presentato il 10 febbraio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel quadro delle disposizioni dirette alla graduale e generale realizzazione della libertà di stabilimento all'interno della Comunità, l'articolo 54 del Trattato CEE, al paragrafo 3, lettera g), prevede il coordinamento, nella necessaria misura ed al fine di renderle equivalenti, delle garanzie richieste negli Stati membri alle società, per proteggere gli interessi tanto dei soci che dei terzi.

Il ravvicinamento della normativa in materia societaria, avviato con la Direttiva CEE 68/151 (« Prima direttiva ») che è stata recepita nel nostro ordinamento con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1167, in base alla legge di delega 13 ottobre 1969, n. 740, ha ricevuto ulteriore impulso dalla « Seconda direttiva » n. 77/91 del 13 dicembre 1976, per la cui attuazione nel nostro Paese è stato predisposto il presente disegno di legge.

La citata Direttiva — il cui termine di recepimento era stabilito al 16 dicembre 1978 — promuove il coordinamento della disciplina delle società per azioni, ritenuta di particolare rilevanza in relazione al fatto che l'attività delle stesse è predominante negli Stati membri, e riguarda in particolare il contenuto dell'atto costitutivo, il limite minimo del capitale sociale,

i conferimenti in natura, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie, la distribuzione dei dividendi, l'aumento del capitale, le perdite incidenti sul capitale e la riduzione di quest'ultimo.

Il testo del provvedimento consta di un unico articolo che, nel conferire delega al Governo per l'attuazione della direttiva in questione, prescrive i criteri ai quali deve essere ispirato l'esercizio della delega stessa, nonché le modalità ed i tempi della sua esplicazione.

La norma è ripresa, con lievi modifiche, dallo schema di disegno di legge presentato nella scorsa legislatura (atto Camera 1898), che peraltro riguardava l'attuazione, oltre che di quella suindicata, di altre direttive CEE successivamente adottate in materia (n. 78/660 e n. 78/855).

Lo stralcio risponde alla esigenza di non ritardare ulteriormente l'adeguamento della nostra legislazione alla direttiva 77/91, la cui mancata attuazione ha già provocato all'Italia sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, ed all'opportunità di un maggiore approfondimento dei delicati problemi posti dalle direttive 78/660, 78/855, nonché 82/891, per la predisposizione di un'organica disciplina del complesso ed importante settore.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreto avente forza di legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa contenuti nonché secondo i seguenti:

a) ispirarsi all'orientamento costituzionale in materia di iniziative economiche, assicurando, nel rispetto delle finalità sociali e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, la migliore rispondenza a corretti principi di economia aziendale e di salvaguardia delle capacità di investimento e della competitività delle imprese;

b) assicurare l'obiettivo della completezza e pubblicità dell'informazione, conciliandolo con le esigenze delle imprese minori;

c) apportare alla disciplina delle materie oggetto della direttiva di cui sopra le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione della direttiva medesima.

Il decreto di cui al comma precedente è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni, si procede all'emanazione del decreto di cui al presente articolo.